



**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE  
SEZIONE CORTE D'APPELLO**

**DOTT. NENCINI ALESSANDRO  
DOTT.SSA CICERCHIA LUCIANA**

**Presidente  
Consigliere**

**DOTT. CRINI ALESSANDRO**

**Pubblico Ministero**

**SIG.RA MILIANI SILIA CARMELA  
GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fonico**

**Cancelliere  
Ausiliario tecnico**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 40**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. C.A. 11/13 - R.G.N.R. 9066/07**

**A CARICO DI: KNOX AMANDA MARIE + 1**

**UDIENZA DEL 30/01/2014**

**AULA 32 - FI0024**

**Esito: SENTENZA**

---

Caratteri: 53075

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Firenze, 6/2/14

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Luciana Vigliani*

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI.....	3
REPLICA DELLA DIFESA KNOX – AVVOCATO C. DALLA VEDOVA.....	5
REPLICA DELLA DIFESA KNOX – AVVOCATO L. GHIRGA.....	20
SENTENZA.....	37

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE CORTE D'APPELLO**  
**AULA 32 - FI0024**  
**PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. C.A. 11/13 - R.G.N.R. 9066/07**  
**Udienza del 30/01/2014**

DOTT. NENCINI ALESSANDRO  
DOTT.SSA CICERCHIA LUCIANA

Presidente  
Consigliere

DOTT. CRINI ALESSANDRO

Pubblico Ministero

SIG.RA MILIANI SILIA CARMELA  
GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fonico

Cancelliere  
Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - KNOX AMANDA MARIE + 1 -**

**APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI**

PRESIDENTE - Buongiorno. L'udienza è aperta. Allora, costituiamo le parti. Sollecito lo vedo, quindi è presente. Knox è sempre contumace, difesa dagli Avvocati che sono presenti. Per Sollecito è presente l'Avvocato... lo vedo.

AVV. COLOTTI - L'Avvocato Francesco Colotti in sostituzione dell'Avvocato Giulia Bongiorno.

PRESIDENTE - Per le Parti Civili sono presenti tutte le Difese, mi pare.

AVV. PACELLI - No, Presidente, sostituisco la collega Magnini.

PRESIDENTE - Ah, perfetto.

AVV. PERNA - E io, Presidente, sostituisco l'Avvocato Maresca provvisoriamente.

PRESIDENTE - Bene.

AVV. PERNA - Grazie.

PRESIDENTE - Ci sono personalmente delle parti civili?

AVV. PERNA - Dovrebbero arrivare, però non ora.

PRESIDENTE - No, dico adesso, adesso.

AVV. PERNA - Assolutamente no.

PRESIDENTE - No.

AVV. PERNA - No, no, no.

PRESIDENTE - Benissimo. Quindi, una volta costituite le Parti con i Difensori abbiamo risolto tutto. Bene. Allora oggi concludiamo con la replica delle Difese di Amanda Knox.

AVV. DALLA VEDOVA - Scusi, Presidente...

PRESIDENTE - Sì.

AVV. DALLA VEDOVA - ...soltanto un secondo. Vorrei depositare le foto che sono relative alle diapositive che sono state...

PRESIDENTE - Mostrate.

AVV. DALLA VEDOVA - ...mostrate dall'Avvocato Donati.

PRESIDENTE - Certo.

AVV. DALLA VEDOVA - E poi vi vorrei soltanto segnalare, per una più vostra agevole lettura degli atti, che molti documenti di cui ho fatto riferimento nella mia arringa difensiva sono contenuti nella memoria...

PRESIDENTE - Certo.

AVV. DALLA VEDOVA - ...del 05 novembre 2009...

PRESIDENTE - Certo, certo.

AVV. DALLA VEDOVA - ...in Corte d'Assise di primo grado.

PRESIDENTE - Certo. Le altre parti hanno già visionato,

immagino, quindi non ci sono questioni.

P.G. - Grazie, grazie Presidente.

PRESIDENTE - Perfetto, allora le alleghiamo al verbale. Diamo atto dell'acquisizione. E diamo la parola all'Avvocato Dalla Vedova. Prego.

**REPLICA DELLA DIFESA KNOX - AVVOCATO C. DALLA VEDOVA**

AVV. DALLA VEDOVA - Grazie, Signor Presidente. Signor Presidente, Giudice a Latere e Giudici della Corte, Esimio Procuratore Generale, Colleghi delle Parti Civili, Colleghi della Difesa Knox, Signore e Signori presenti, sono l'Avvocato Dalla Vedova per la Knox, e siamo in replica, secondo le istruzioni di questa Corte. Innanzitutto voglio portare i saluti di questo Collegio di Difesa, essendo l'ultimo poi che parliamo, credo posso parlare a nome di tutti gli altri membri dell'Avvocatura, rinnovando quello che per noi è sempre stato un onore e un privilegio, questa partecipazione a un processo così particolare. E mi limiterò oggi a replicare all'Esimio Procuratore, ed anche ai contraddittori, sulle varie questioni, per poi fare una piccola precisazione su un argomento che secondo me aiuta nella decisione, e poi lascerò la parola finale per il completamento al collega Luciano Ghirga. Credo che riusciremo a rimanere nei tempi, così come indicati. Affronto questa replica, e soprattutto alla fine di un

processo come questo, con una certa serenità, una serenità d'animo che deriva dalla consapevolezza, sempre esistita, della innocenza della nostra assistita Amanda Knox, ma in realtà aumentata e rafforzata e oggi granitica, che ci permette quindi di affrontare con una certa serenità le argomentazioni giuridiche che sono state portate dall'Accusa a sostegno del capo di imputazione, gravissimo, proprio perché alla luce della grande attività svolta noi riteniamo che oggi l'unica soluzione, l'unica decisione, l'unica applicazione della verità rispetto ai fatti che vengono contestati è quella dell'assoluzione, l'innocenza di Amanda Knox.

Sulle repliche sarò telegrafico, così come è stato richiesto. Devo partire dall'argomento della calunnia, soltanto per precisare in risposta all'Esimio Procuratore Generale, quando afferma che questa è stata voluta per depistare e quindi deve essere considerata quale aggravante del reato principale. Io voglio in replica far notare una contraddizione enorme nella ricostruzione dell'Accusa, cioè si dice "Amanda ha calunniato il Patrick Lumumba per cercare di depistare, e quindi aiutare, il Rudy Guede, che in quel momento era in fuga, e quindi ha approfittato di questa ricostruzione, il famoso messaggio "see you later", "ci vediamo dopo", per accusare ingiustamente il Lumumba. Ora, questo contrasta con l'ipotesi accusatoria, perché la stessa Accusa

sostiene che i ragazzi hanno cancellato le prove nella stanza. Allora ci si chiede: come è possibile, la sera del 31, quando loro avrebbero in ipotesi cancellato le prove e hanno invece lasciato le ben otto prove, ma soprattutto le mani, impronte di sangue e i piedi del Rudy Guede, e quindi con un'evidente volontà di tenerlo sul luogo del delitto, quando poi dopo quattro giorni invece si va ad aiutarlo e si depista a favore di un altro? C'è una contraddizione. Se avessero effettivamente voluto aiutare Rudy Guede avrebbero anche - e questo è un buco, una contraddizione dell'Accusa - avrebbero anche cancellato le impronte di Guede. La calunnia mi serve anche per ribadire brevemente - apro e chiudo una parentesi - il vizio di questo processo. L'ho detto in conclusione e lo devo ripetere. Ed è l'errore che è stato fatto la serata del 05 e 06, un errore di valutazione, una gravissima violazione del diritto della difesa della Amanda Knox, la quale non ha avuto il preavvertimento che richiede la legge ai sensi del 64, è stata messa in una condizione di shock, risulta in tutte le maniere e non mi ripeto; ma voglio riportare alla vostra attenzione, ora che siete vicini alla Camera di Consiglio, l'importanza di questo. E' un processo che è iniziato da un vizio e continua ancora oggi nel tentativo di trovare delle strade diverse, ma è un processo che era stato dichiarato chiuso sulla base di una confessione, che oggi neanche è

stata menzionata, neppure nelle repliche, e che oggi, a distanza di sette anni, appare l'errore gravissimo e sempre più evidente. Quindi questo vi invito, in relazione alla calunnia, a considerare bene che cosa è successo quella sera. Devo anche aprire un riferimento, così significativo, perché l'ispirazione, egregie Eccellenze della Corte, è importante, trovare l'ispirazione per la giusta certezza morale, per arrivare al convincimento. Siamo a Firenze e non ho potuto fare altro... non posso fare a meno di citare Dante, nell'Opera Universale, che è fonte di grandissima ispirazione su argomenti di tutti i tipi, per quello che riguarda l'Inferno. Beh, sapete chi Dante mette all'ultimo dei gironi, a sottolineare la gravità del reato, e quindi l'importanza di questo reato e la gravità soprattutto? Ebbene, Dante mette i traditori, i traditori di coloro che ti danno la fiducia, come reato peggiore, più dell'omicidio. E lo spiega: tradire una persona che ti dà la fiducia è una cosa gravissima. Tradire un nemico si può fare, un nemico. Ma tradire una moglie, tradire un amico, tradire un figlio, tradire una persona che ti mette il cuore in mano, che ti parla con fiducia, che sta collaborando, è un reato gravissimo. Ebbene, signori, quello che è successo quella sera è esattamente questo: Amanda per cinque giorni ha messo la sua disponibilità, forse in maniera ingenua, ma aveva vent'anni, era straniera, sapeva poco della lingua,

non aveva nessuno vicino, amici, ma si è messa in piena disponibilità delle autorità. Lei ancora, quando ha scritto il memoriale, credeva di dare la fiducia a queste persone, e il foglio sul quale è stato scritto il memoriale è stato consegnato da un funzionario dopo ore e ore di interrogatorio. Io credo che Amanda con la sua disponibilità in realtà ha ottenuto soltanto un tradimento, perché quella sera certamente qualcosa è andato storto, i documenti sono stati dichiarati inutilizzabili, non abbiamo gli altri elementi che si sarebbero facilmente potuti avere, cioè un video o una registrazione audio, e tutto insieme credo che questo sia un punto importante della decisione finale.

Per quello che riguarda il cosiddetto depistaggio dichiarativo, voglio fare due precisazioni sulla Polizia Postale e sul furto attraverso la finestra, cioè la presunta simulazione. La chiamata al 112 viene ribadita, ma in realtà se voi guardate la logica del comportamento di entrambi i ragazzi quella mattina, è palese che questi ragazzi avessero uno shock, una crisi emotiva, era un aumentare delle preoccupazione davanti a queste... la finestra rotta, eccetera. Quindi prima chiama la madre, poi chiama... prima ancora chiama Sollecito, Amanda; poi chiama la madre, poi chiama addirittura i Carabinieri, la sorella. Quindi io credo che sia superiore, ai fini della valutazione, la dichiarazione degli imputati e la

veridicità di come loro hanno subito quella mattina, e comunque si sono comportati, piuttosto che la dichiarazione, soprattutto del Battistelli, che è di dubbia attendibilità. Il Battistelli si contraddice. E ricordo anche che nelle dichiarazioni dei due imputati lo stesso Battistelli, che era nella casa, a un certo punto, quando i ragazzi erano particolarmente agitati, dice: "State tranquilli, perché mica c'è un morto in questa casa". Era ancora prima di abbattere la porta. E poi lui stesso, davanti alle richieste degli imputati: "Ma perché non tiriamo giù la porta"? Lui dice: "No, io non posso tirare giù la porta". Quindi c'è un comportamento da valutare secondo me, gli imputati da una parte e ciò che invece è stato affermato dal Battistelli. Il Battistelli poi dice che nessuno aveva visto il corpo, invece sia l'Altieri che la Filomena avevano visto il corpo, avevano visto il piede. Poi dice che nessuno era mai entrato in casa, invece poi risulta che Laura Mezzetti entra in casa a prendere il computer ed esce; quindi attenzione, come al solito, è il cardine della valutazione di una testimonianza, l'attendibilità.

Per quello che riguarda il furto dalle finestre, la Difesa Sollecito ha ricostruito un'ipotesi. Non spetta a noi Avvocati ricostruire che cosa è successo. Io vi dico soltanto che ci sono dei fatti granitici, e il fatto è che Rudy Guede era un ladro. Aveva tre precedenti

specifici, ha una fotocopia, che è l'avvenimento avvenuto a Milano nell'asilo, dove lui rompe il vetro, entra, sta tutta la notte, fa i suoi comodi, va al bagno, mangia, ruba, si porta via un coltello. E quando lo trovano la mattina dopo è talmente stordito e talmente disturbato, perché questo ragazzo evidentemente ha qualche disturbo, che neanche scappa. Ma quella è una fotocopia, lui fa la stessa cosa quella sera. Sapeva che la casa era vuota, si presenta, rompe il vetro, entra dentro, chiude le persiane e va al bagno, fa il suo comodo, l'ha fatto all'asilo. Probabilmente Meredith entra in quel momento, perché era stanca, la mamma lo dice, lo dice anche la ragazza che era l'ultima amica che l'ha vista. Stanca, vuole andare a casa, vuole andare a dormire. Entra in casa. Lui è nel bagno, il bagno è lontano dalla stanza della Meredith, la Meredith è dall'altra parte della casa. Probabilmente arriva a casa, va in camera, fa la telefonata alla mamma, due volte. Chissà se la mamma avesse risposto che tipo di sviluppo avrebbe avuto. Poi si toglie le scarpe, si toglie i pantaloni, i jeans sono per terra, sono senza sangue. A quel punto il ladro, che era probabilmente in bagno e non tira lo sciacquone, perché sennò viene scoperto, non si fa perdere un'occasione del genere. Sta in una casa isolata, c'ha una ragazza senza i pantaloni, è probabilmente anche sotto l'effetto dell'alcol, cosa che faceva regolarmente,

e si crea quel cocktail, spiegato benissimo dai consulenti che sono venuti, tra eccitazione, aggressione e probabilmente alcol o qualche altra sostanza, non lo sapremo mai. E si crea quindi l'aggressione. L'aggressione certamente è avvenuta davanti ed è un'aggressione tipica, davanti soprattutto a un rifiuto. Una ragazza che oppone rifiuto e quindi il ragazzo, con il coltello che lui aveva sempre in mano, un coltellino di questi da otto centimetri, quindi capace di fare tutte e due le ferite, assale, cerca di bloccare la ragazza, la mette per terra - c'è un'ecchimosi nella parte posteriore, che non si spiega altrimenti - e col coltello la colpisce la prima volta. A quel punto la ragazza certamente ha urlato, perché una ferita di quel tipo causa una reazione di questo tipo. Il ragazzo, preso dall'eccitazione, sotto i fumi dell'alcol e chissà cosa, per chiudere questo urlo, con reazione violenta, anche bello fisicamente portato, dà il colpo finale. Questa è secondo noi, non spetta a noi fare questo, io l'ho fatto solo perché vedo che è stata discussa in replica. Ma alla luce di tutti gli atti anche questa Difesa crede che la ricostruzione più plausibile sia quella appena detta. Per quello che riguarda invece gli ulteriori elementi, il tappetino, l'impronta, ed anche questo presunto tacco di scarpa che si è trovato sulla federa: il tappetino io vi invito a valutarlo esattamente come ha chiesto l'Esimo

Procuratore Generale. Boemia e Rinaldi hanno fatto una relazione, hanno analizzato, sono direttori di questo ufficio che si occupa di polpastrelli, come detto, ed altro. Però mi riferisco alle loro conclusioni. Le loro conclusioni, per quello che riguarda questo stampo sul tappetino ed anche le impronte nel corridoio, sono sempre che - questo lo leggo testualmente: la presentazione numero 2, c'è una relazione scritta dei periti, dei consulenti, e poi c'è una presentazione fatta in aula in due parti, ci sono delle diapositive - che la risultanza, cioè la risultanza del loro esame, "consente di esprimere un giudizio di probabile identità". Questo è la diapositiva 34. Lo stesso per un'altra impronta, con Amanda Knox: "Probabilmente identità". Lo stesso... questa è la 63. Poi la 73: "Probabile identità". Allora io vi chiedo: valutate gli indizi, che sono probabili, quelli dell'Accusa, e vi ricordo che non è possibile condannare una persona e scrivere "è probabile che ha ucciso Meredith Kercher". Le sentenze in nome del Popolo Italiano non prevedono la probabilità, prevedono la certezza.

Per quello che riguarda il tacco, invito a valutare questo, anche la tempistica. Questa circostanza viene portata in dibattimento, non era nelle fasi iniziali del 415 bis. E stiamo parlando della federa, cioè del foglio di carta dove c'è la firma dell'assassino, perché ci sono

due mani piene di sangue e ci sono due piedi che sono stati attribuiti alle scarpe di Rudy Guede. Dopo mesi in dibattimento viene fuori che c'è questo presunto tacco di scarpa 36, e quindi femminile, sulla base di una fotografia in bianco e nero, e vi invito a vedere la relazione, che viene attribuito ad una donna, perché appunto 36, con grande effetto suggestivo scenico, ma assolutamente nessuna valenza probatoria. Il nostro consulente Torre fa un'ottima relazione e dice "innanzitutto è una fotografia, ed è una piega di questa"... in più ci sono dei cerchi, dei circoli, che sembrano essere esattamente l'impronta frontale della scarpa che c'è su quella federa, di Rudy Guede. E quindi perché tacco? Perché tacco? E poi, Eccellenze della Corte, vi invito a valutare le conclusioni di Rinaldi e Boemia, i quali dicono, alla fine, all'ultima diapositiva della loro lunga relazione molto professionale, che loro hanno controllato le scarpe di Amanda Knox, e dicono "non sono state prodotte dalle scarpe in verifica". Cioè, la presunta impronta di tacco di scarpa 36, che quindi dovrebbe essere di una donna, è stata comunque confrontata con tutte le scarpe di Amanda, perché sono state sequestrate nella casa, e la diapositiva 74, Rinaldi e Boemia, dice "non sono state prodotte dalle scarpe in verifica". Le scarpe in verifica erano quelle di Amanda.

Sulla questione importante del DNA io invito la Corte a tenere in rilievo quello che è oggi un elemento certo, cioè le conclusioni della perizia Conti e Vecchiotti. Conti e Vecchiotti sono stati chiamati a rispondere a delle domande ben precise, da voi, perché è la Corte omologa alla vostra; Perugia per chiarire un punto così complicato come il DNA, dà l'incarico all'Università di Roma, e c'è una perizia; quella perizia ha delle conclusioni molto precise dal punto di vista nostro, che ovviamente danno fastidio, creano una critica. Ma noi non siamo qui a fare una valutazione delle critiche o delle capacità dei consulenti. Noi dobbiamo valutare i fatti. E voi non potete prescindere, siete liberi nel giudizio, così come dal rinvio della Cassazione, ma anche dalla valutazione di un perito. Voi siete liberi, la libertà del Giudice è assoluta. Ma non potete prescindere da quelle conclusioni. E non è l'ultima pagina che io vi chiedo di leggere, sono le ultime quattro o cinque, dove c'è una lista di tredici critiche sulla valutazione degli alleli, sulla contaminazione, sul mancato rispetto dei protocolli; sono tutti argomenti che sono oggi, alla luce confermati, anche alla luce di quello che ha detto il R.I.S. con l'analisi della traccia I. Questo per noi oggi è un elemento che voi dovete valutare. Quindi sul DNA io replico soltanto portando l'attenzione su questo. Devo affrontare un argomento che vedo torna a galla. Io

ho detto già in conclusione: cercate di rimanere fuori dagli argomenti agiuridici. Questo è un processo dove c'è una grande attenzione, ed è stato certamente inquinato, soprattutto nelle fasi iniziali, quando non si sapeva molto. Ancora oggi vedo sulle trascrizioni delle repliche dell'Esimio Procuratore Generale che bisogna valutare quanto hanno lavorato male coloro che lavorano per l'istituto di Stato che si occupa di analisi scientifiche, oppure quanto è stata brava la dottoressa che è stata l'unica a vedere la scalfittura sul coltello, cosa peraltro non vera, perché poi non lo conferma, né tantomeno la Vecchiotti... a sottolineare sempre questa capacità, così, superiore. Oppure appunto che Boemia e Rinaldi sono dei direttori, uno è un direttore, quindi anche questo, un po' come nei film di Villaggio, essendo un direttore bisogna rispettarlo come un oracolo. Per poi arrivare - e questa me la sono segnata, me la sono segnata - a dichiarare che bisogna restituire dignità alla Polizia Scientifica. Ma cosa c'entra la dignità delle parti, degli individui, dei protagonisti di questo processo? Stiamo facendo un accertamento di verità davanti a un capo di imputazione gravissimo. La dignità delle parti non c'entra nulla, sempre che sia messa in discussione. Mi scuso se alzo la voce, ma sono anni che sento parlare di argomenti agiuridici. Non aiutano. Io volevo replicare su questo. E la dignità degli imputati?

Sette anni sotto processo, quattro anni in carcere. La dignità dei familiari? La dignità della vittima? Ce la siamo dimenticata? Cosa c'entra la dignità di un organo di Stato, che nessuno ha mai messo in discussione, che tutti i giorni serve il nostro Stato nelle varie attività e nessuno mai si è pensato di dover giudicare la dignità? Io sono stupito che questo sia avvenuto in replica, perché mi chiedo cosa stiamo facendo qui. Ricordo Pratillo Hellmann, il Presidente, che disse a un certo punto "ma chi è l'imputato qui"? Chi è l'imputato oggi? Dobbiamo preoccuparci della dignità dei protagonisti, solo perché un altro dignitosissimo istituto, l'università pubblica italiana, ha fatto una critica su un argomento così confuso come il DNA? Ma se lo vadano a discutere nei seminari, che facessero dei protocolli, che facessero dei manuali per risolvere questa questione della dignità. Non mandiamo, signori Giudici, vi chiedo: non mandiamo in carcere due innocenti per coprire argomenti agiuridici, per proteggere la dignità di alcuni dei protagonisti di questo processo. Non c'entra nulla.

Io mi chiedo, sul movente, che rimane secondo noi sempre un argomento di grandissimo dubbio, sia perché appunto modificato, sia perché è assolutamente risibile - che queste ragazze abbiano discusso non risulta - e che quindi poi si sia addirittura arrivati all'omicidio per uno sciacquone non tirato. E' veramente una ricostruzione

che allo stato, dopo tutto il lavoro, sembra veramente di fantasia. Io replico soltanto all'Esimo Procuratore, che dice di valutare i dati genitoriali, dicendo "guardate che cosa ha detto il padre quando Meredith parlava, quindi i dati che Meredith trasferiva alla sua famiglia". Io vi chiedo di fare lo stesso. Innanzitutto il padre a precisazione dice soltanto che sapeva che Meredith si lamentava di Amanda perché era diversa, aveva... si lavava poco, diceva, e quindi c'era... era un po' hippy, un po' boy-scout rispetto... questa era l'unica critica. Non dice mai che c'è un contrasto, né che c'è un conflitto. E poi vi chiedo, signori, e lo chiedo anche a coloro che erano presenti, di ricordarvi la deposizione della madre. Il dato genitoriale che dovete affrontare è la madre, 06 giugno 2009. Lei è venuta qui e ha reso l'esame. Lei nulla dice di Amanda. Incalzata dal Pubblico Ministero e anche dalla Parte Civile, ma soprattutto dal Pubblico Ministero, a domanda "ci può confermare i rapporti?", quasi no risponde. C'era un problema di traduzione, perché parlava inglese, però rileggetevi il 06/06/2009, l'esame della mamma, che non sapeva nulla. La mamma è fondamentale nella valutazione di questo elemento, perché sentiva Meredith regolarmente, più di una volta al giorno. Lei stessa alle cinque del pomeriggio circa, la sera dell'omicidio, sente la figlia e la figlia le dice "mamma, sono stanca morta, vado fuori

con qualcuno, prendo una pizza e torno a casa". E la stessa ragazza, prima di andare a dormire, prima di essere - poveretta - uccisa, fa un tentativo telefonando alla mamma. Quindi la mamma è molto attendibile, la mamma sapeva bene di come Meredith parlava bene di Amanda - erano due ragazze che stavano facendo la stessa esperienza - quindi vi chiedo di valutare il dato genitoriale, ma soprattutto della madre.

Voglio finire, signor Presidente, nel rispetto dei tempi, soltanto ricordando il motivo per cui siamo qua. Siamo in sede di rinvio, c'è una sentenza del '92, Sezioni Unite, che ci... che invito voi di rivalutare, soprattutto se vi sono elementi per dire che gli imputati erano sul luogo del commesso delitto. Io voglio ricordare che ce ne sono... che la sentenza è parziale, perché l'analisi del singolo indizio, cosa già detta, ma voglio completarla, non può prescindere da un esame singolo e autonomo, per poi fare l'esame generale, così come chiesto dalla Cassazione. E io cito anche la Sezione Unita 33748, c'è la sentenza 33748 del 2005 che riporta lo stesso principio. Poi ci sono due sentenze della Prima Sezione, la 10411 del 2011 e, sempre della Sezione Prima, la 30448 del 2010, che tutte in sostanza ribadiscono che la lettura unitaria chiesta da Roma a voi non può... non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi, non può prescindere dall'operazione propedeutica di valutare ogni

prova indiziaria singolarmente. Prima bisogna fare una valutazione parcellizzata e atomistica, poi la valutazione globale, con la somma, per fare una valutazione complessiva. Mi scusi questo riferimento giurisprudenziale, ma volevo anche farlo per i Giudici Popolari, per ribadire il principio di diritto.

Su questo io concludo e ringrazio, riportandomi alle conclusioni, che qui si intendono replicate, fatte all'udienza del 17 di dicembre del 2013, chiedendo il rigetto, il totale rigetto delle richieste dell'Accusa e l'accoglimento delle nostre richieste, e quindi una sentenza di assoluzione ai sensi del 530. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato. Prego, l'Avvocato Ghirga può concludere.

**REPLICA DELLA DIFESA KNOX - AVVOCATO L. GHIRGA**

AVV. GHIRGA - Signor Presidente, Consigliere a Latere, Signori della Corte, ci conosciamo, abbiamo condiviso quattro mesi che mi hanno inorgoglito, ognuno ha messo le sue capacità nel ruolo assegnato dal codice, chi difende, chi accusa, chi dovrà giudicare. Siamo stati ricambiati di uguale moneta, cioè di capacità e di attenzione massima, e questo mi lascia non tranquillo, come Carlo Dalla Vedova, saranno forse gli anni, la tappa è importante, il processo è difficile tecnicamente, umanamente e

straordinariamente complicato, il mediatico se ne è appropriato. Siamo riusciti a stare noi nei limiti del giudizio, anche con la lettera di Amanda. Qui vado a confutazione. Come dice il 524, la replica e confutazione di argomenti. Abbiamo ricevuto qualche critica dal collega Pacelli, per Amanda ma la pigliamo noi. Noi con quella lettera che la corte ha allegato agli atti, se avrà la dignità di atto processuale la valuterete, volevamo soltanto stabilire un rapporto di un saluto della nostra assistita. Ci abbiamo pensato, non è facile decidere, sta lì e la valuterete se riterrete sia un atto del processo. Quindi noi siamo stati al processo e io, a confutazione, secondo lo spirito della replica, comincio con il Dottor Crini, ormai tanto elogiato e lodato. Non so se è buona norma eccedere in elogi però si è appropriato di un fascicolo immenso durante un'estate, non voglio ripetere nulla, e abbiamo capito, in tante ore di esposizione, nella replica, che insomma, ecco, rispetto alla capacità ci è stata ripagata ad altissimo livello come il caso merita, non gli Avvocati, oppure la Corte, come il caso merita. Un caso di alta tragedia, dove bisogna coniugare la giustizia per i vivi, gli imputati, la verità per i morti, per Meredith e la sua famiglia. Fino a un certo punto c'eravamo... ci erano riuscite le sentenze, quella di Rudy con rito abbreviato, e quella dei Giudici di merito di primo e secondo grado

di Perugia. Noi pensavamo, fino allo shock mio personale della decisione della Cassazione, pensavamo che l'equa contemperanza... insomma, l'equo mettere a parallelo la verità per i morti e la giustizia per i vivi sia stato un alto punto che la giustizia italiana aveva raggiunto. Poi, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, sarebbe l'articolo 606 lettera E, modificato nel 2006, e guarda caso con la stessa novella legislativa che prevede il ragionevole dubbio, cioè nella stessa novella c'è un ampliamento - il vecchio errore... il vizio di motivazione - un ampliamento della facoltà concessa alla Corte di Cassazione di andare, tra virgolette, al merito, e contemporaneamente, con la stessa novella, si instaura quel secondo principio valutativo, che voi dovrete, in un quid pluris valutativo, accoppiare o aggiungere alla valutazione indiziaria, secondo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, che è quello del ragionevole dubbio. Ecco, noi eravamo convinti che la giustizia italiana avesse ben adempiuto ai suoi doveri, finché la Cassazione ci riporta con i piedi a terra, nel senso che voi avete gli stessi poteri qui - io l'ho detto nel mio non lungo intervento - gli stessi poteri valutativi dei Giudice ai quali la sentenza è stata annullata, salvo uniformarvi al principio diciamo di diritto della Cassazione, quae singula non probant simul unita probant, si legge nella

sentenza, cioè, ha ragione, non solo una valutazione parcellizzata, atomistica e individualistica, ma congiunta e quasi osmotica. Ecco, su questo appunto la formazione del libero convincimento, che è proprio il vostro ruolo principale, trova un limite, secondo me troverà un limite al ragionevole dubbio, un qualcosa in più, che quindi porta, secondo noi, a una sentenza di giustizia che è quella dell'assoluzione di Amanda per difetto di prova in ordine alla presenza del reato... alla presenza della stessa nel luogo del delitto, e anche dei due imputati, voglio dire. Ho capito che si è un po' approfittato di un intervento difensivo, pregevole come al solito, del Difensore di Sollecito, quasi a dividere, quasi ad allontanare. A me è sembrato di individuare un brocardo latino: simul stabunt vel simul cadent, insieme sono stati assolti - glielo traduco - insieme saranno assolti. E allora, in questo schema generale che ho riassunto in pochissimi minuti, avete una grande prova di formazione del libero convincimento sotto il profilo sì della valutazione indiziaria congiunta, osmotica, e comunque nei modi indicati dalla Cassazione, ma oltre dovrete andare per alcuni argomenti, come l'arma del delitto, l'ora della morte, i risultati della prova genetica, sotto quel limite alla formazione del libero convincimento che è il cosiddetto ragionevole dubbio: quanto una tesi, che ha un solido ancoraggio probatorio,

una perizia Vecchiotti-Conti, possa resistere, possa prevalere, possa soccombere rispetto a Stefanoni.

Venendo alle confutazioni che sono utili, ne voglio citare due, che sono: la traccia genetica di Rudy Guede sul polsino sinistro della felpa azzurra... se ne è parlato poco; la trovate, la felpa azzurra, nel lavoro dell'Unità di Analisi del Crimine Violento U.A.C.V., alla foto 3, 4, 5, dove si vede che la parte più imbrattata è la parte destra quella della felpa azzurra, cioè quella dall'altra parte rispetto alla ferita grande dalla quale è sgorgato tanto sangue, tanto che loro concludono che quella felpa era indossata al momento dell'accoltellamento. Il nostro consulente Torre, sempre a citare lui, ma sono i nostri consulenti, il 19 aprile 2008 in sede di incidente probatorio dice che probabilmente l'ha sfilata prima, nel senso che mancano tracce di strofinio, lo trovate nella foto, tracce di strofinio nella manica(?) sinistra; mancano fuoriuscite di sangue, tenuto conto della mobilitazione che si fa del corpo se si vuole sfilare la felpa, quando uno è già cadavere, scusate il termine, e che quindi sia stata sfilata prima. Lo dice Torre "guardate, ve lo dico anch'io". Che cosa vuol dire? Vuol dire che quel rapporto a due, tra assassino e vittima, ha una dinamica omicidiaria che può stare anche in un rapporto a due, quindi fasi antecedenti dove si toglie la felpa, tant'è

vero che nel polsino sinistro c'è solo il materiale genetico di Rudy Guede Tutte le altre considerazioni servono a dire che le fasi che riguardano l'assassino e la vittima si possono essere svolte anche con dei preliminari. A questo argomento, sulle più persone, Presidente, sulle modalità omicidi arie, aggiungo: l'ecchimosi alla nuca, che sta nell'autopsia, che sta in tutte le... che secondo l'autopsia, ma secondo sempre i nostri consulenti, io li cito, poi gli altri hanno detto il contrario, c'è un'ecchimosi evidente alla nuca, che è indice di sbattimento a terra da una posizione antagonista, cioè uno davanti all'altro. Ricordate che vi ha intrattenuto sulla posizione ginocchioni, quattro zampe? Noi ne pensiamo diverse. Debbo ammettere che i consulenti di Sollecito parlano di un colpo da dietro. Non è questo. Noi pensiamo che quell'ecchimosi alla nuca, che è prodotta da sbattimento a terra, da una posizione antagonista e obliqua, a circa 80-90 centimetri da terra, può essere compatibile con una sorta di violenza, quell'escalation di violenza della quale vi hanno parlato, tra vittima e assassino, prima con le mani, poi... pensiamo che quel colpo sia stato portato da un protagonista, una parte davanti all'altra, da quell'altezza di 90, con questa ecchimosi, che è evidente, che è palese, che è compatibile con lo sbattimento a terra. Questo a noi serve per sostenere...

lo dicono anche i consulenti del Pubblico Ministero, Bacci e Lalli, per essere chiari, della posizione antagonista e di questa ecchimosi sulla nuca, quindi lo troverete. Ci vengono a dire che questa... quando noi sosteniamo la dinamica omicidiaria tra due protagonisti soltanto, perché la povera Meredith cade a terra, poi subisce una rotazione, subisce una rotazione e si trova nella posizione di quiete di cui alle foto. Siccome che mi viene spiegato allora che non c'è una prova che la vittima abbia camminato sul suo sangue, cioè la vittima viene colpita com'è, sbatte a terra e viene spostata fino alla posizione di quiete in cui la troviamo. Ecco, questa tesi tanto contestata, dell'unico aggressore, trova in questi due elementi almeno obiettivamente un'altra ipotesi di rivalutazione con questi due elementi. Se a quella traccia sul polsino potete dare una giustificazione(?), che sia stata sfilata prima, nei preliminari, tra virgolette, nelle fasi antecedenti, in sostanza, e l'ecchimosi sulla nuca la volete riportare a questo spicchio di verità scientifica, chiamiamola come ci pare, ecco che, sì, hanno detto che scientificamente non si può dimostrare se più aggressori o un aggressore, ma dice le mancate ferite da difesa, eccetera, eccetera, i discorsi che avete pregevolmente ascoltato dai colleghi, ecco, noi portiamo altri due elementi dei quali se ne è parlato poco, è giusto trattarlo in replica

questo fatto. Metto alla vostra attenzione di persone che conoscono il processo molto bene, dei Giudici Popolari, attentissimi, e che sono certo svilupperanno quella funzione di suggerimento, di domanda, di richiesta, "ma com'è che dice l'Avvocato quello"... e quindi questi erano due argomenti.

Più spicciolo, signor Procuratore Generale, volevo ricordare due cose. Intanto atti utilizzabili, il memoriale famoso. Hanno tutti parlato di un memoriale. Ce ne sono due di memoriali in questo processo, uno l'ha prodotto alla prima udienza del primo grado l'Avvocato Pacelli, l'ha richiamata anche lui. Dista pochissime ore dal primo, è datato 07 novembre 2007, il secondo memoriale che dà all'Ispettore Argirò, poi assunto malamente alle cronache collaterali a questo processo. Quindi il primo memoriale, Signor Giudice a Latere, Signor Presidente e Signori, è scritto nel pomeriggio, quando dalla Questura di Perugia, che sta vicino allo stadio, in piano, tagliando una strada di tre-quattro chilometri, forse dieci, si arriva al Carcere di Capanne. In quel tragitto Amanda con quel foglio dice "vi faccio un regalo, ecco il memoriale", e questo memoriale, assolutamente utilizzabile, assolutamente utilizzabile, viene portato subito all'attenzione del P.M. titolare delle indagini. Il secondo è della mattina successiva, 07 dicembre, agli atti c'è un verbale, Argirò lo trasmette,

lo porta manualmente al Procuratore, 07 novembre scusi, grazie Signor Procuratore, ed è un documento... il primo memoriale, un sogno onirico... e impegna molto. Con i miei amici perugini, magistrati, dicevamo all'inizio, il dottor Cardella, Giacomo Fumo, gente che conoscete, dicevamo all'inizio che questo memoriale ci avrebbe accompagnato durante il lungo corso del processo. E furono facili profezie(?). Ce n'è un altro di quattro ore dopo, dove i difensori non sono intervenuti, dove non è intervenuto nessuno, perché l'interrogatorio di garanzia è l'08 novembre, che aiuta a capire il primo. Ecco, volevo dire questo, Signori della Corte, leggete, valutate anche il secondo memoriale, perché io lo ritengo... lo ritengo utile a capire lo stato d'animo di Amanda, e non ripeto nulla, se si mette nel luogo del delitto, grida, perché sente le grida, sesso, perché dice sesso... c'è un secondo memoriale assolutamente utilizzabile, vi prego di valutarlo congiuntamente col memoriale di qualche ora prima.

Rispondo al Procuratore Generale su quella traccia I, sul lavoro fatto sul pezzettino di istruttoria. Qui abbiamo... giustamente la Corte ha disposto l'audizione di Aviello per sanare un vizio procedimentale. Siamo stati tutti d'accordo, questo quindi era un vizio giustamente indicato dalla Cassazione. A questo solo fine la Corte lo ha ammesso e in cinque minuti abbiamo

risolto.

E' stato fatto l'esame della traccia I, sul quale bisognerà essere più chiari. Io voglio essere anche elementare. I risultati del R.I.S. di Roma dicono due cose: che con un 1,4 picogrammi, poi miscelati, insomma, con due campioni da un picogrammo ciascuno, poi ci sono i liquidi contaminanti, eccetera, eccetera... si può fare il profilo. E giustamente il Presidente dice "ma alla primavera del 2011 c'erano già dei kit, dei laboratori, degli istituti, dei Carabinieri, qualcosa, dove questa teoria del low copy number, o DNA template, come si chiama adesso"...? La domanda è opportuna. Perché è opportuna? E gli rispondono sì, naturalmente. Quindi da un punto di vista c'era già un metodo scientifico, in qualche raro laboratorio, dove con pochi picogrammi si poteva risalire, dalla traccia fare il profilo, salvo che quel profilo nelle premesse, durante, vi dicono che è delicato... ma non importa. Questo è un punto. E' vero. Alla primavera del 2011 si poteva con pochi picogrammi, low copy number, risalire a un profilo. Salvo che... e dice questo: salvo che, emerge dal deposito della perizia 30 giugno, dal lungo esame dei testimoni, dal controesame della Professoressa Torricelli, del Professor Novelli, che nessuno, né durante le operazioni al laboratorio di Roma, né nelle consulenze, pregevoli tutte, sono persone molto preparate, ci ha detto "guardate che a Roma fanno

il profilo". No. Si sono limitati, Novelli e Torricelli, professori, non so chi dice 15, chi dice 25, a dire che loro con 15 picogrammi, o 25 picogrammi, potevano risalire al profilo. Cosa del tutto diversa dallo spirito della domanda, se io non ho capito male. Se con poche cellule, in sostanza, si poteva fare il profilo. Questo è un risultato del quale noi teniamo conto. Ma la traccia I, quel pezzettino di istruttoria che abbiamo fatto insieme, sotto il metodo Stefanoni costituisce un elemento tranchant, perché parla della doppia amplificazione, perché parla della doppia corsa elettroforetica, perché parla di un settaggio, cioè la bravura del perito, l'ultima fase, che va fatta in un certo modo. Queste sono due valutazioni che mi portano a una conclusione: che noi, voi cioè, non abbiamo prova che sulla lama di quel coltello ci fosse sangue di Meredith perché ce lo dice prima la Stefanoni nei S.A.L., i S.A.L. sono quei documenti allegati dove c'è test generico del sangue negativo, test specifico del sangue negativo; non ve li dico con che sistemi, tramite benzidina, eccetera, eccetera. Negativo, dal lavoro della Stefanoni. Ce lo dice la perizia Conti Vecchiotti, perché sono due, come otto erano i Giudici che ci hanno assolto, poi dirò Francesco Maresca, e i R.I.S. di Roma. I R.I.S. di Roma, a quesito opportuno di questa Corte, escludono la presenza di Guede e di Meredith. Poi si è aggiunto

opportunamente anche dei coimputati. E va bene. Ma il senso era quello. Quindi questo pezzettino di istruttoria che abbiamo fatto insieme a mio avviso porta a quella riflessione, che si poteva fare con pochi picogrammi il profilo, condanna, virgolette, condanna... ha ragione Dalla Vedova che si è arrabbiato, è la prima volta che lo sentito alzare la voce dopo sei anni, non abbiamo fatto noi le guerre con la Scientifica, con l'investigativa, abbiamo subito. Ma chiudo la parentesi. Allora, c'è questo risultato, non c'è sangue sulla lama. E non è vero, Signor Presidente, ecco, questo mi dimenticavo, non è vero, Signor Presidente, Giudice a Latere e Signori Giudici Popolari, non è vero cioè che la Stefanoni ha detto "ho fatto sette campionature, sei le ho fatte random, cioè dove capitano, tre sulla lama, quattro sul manico, e una, quella B" - quella dove ci sarebbe il presunto sangue di Meredith, che abbiamo detto scientificamente e documentalmente non esiste - "tra le striature o zigrinature che erano proprio sul frontespi... dove si poteva annidare qualche cosa che si nasconde, in sostanza". Lo dice al GUP, 04 ottobre 2008, lo dice. Non lo ridice più. Nei lunghi esami che fa il primo grado, vuoi come consulente, vuoi come testimone, come ausiliario di Polizia Giudiziaria, non lo ridice più di aver trovato, diciamo, dove si annida la traccia, con qualche ragionamento diciamo di indagine, induttivo, da

Sherlock Holmes, da queste cose. Non lo dice più. Non lo dice più. Fa sette campionature e succede che Conti e Vecchiotti ne fanno sette più due. Non avendo più materiale, hanno rifatto traccia H e traccia I. Traccia H e traccia I - la traccia I è quella che questa Corte ha esaminato; la traccia H fu oggetto di esame durante il processo di appello - dimostrano un uso alimentare di quel coltello: amido... e dev dire che l'amido è un grande assorbente. Se ci fosse stato un DNA genetico ci sarebbe stato sotto l'amido, perché... allora, soltanto se si legge quella frase della Cassazione errata, non dico falsa dove dice "hanno omesso, lavorando al limite della deontologia professionale, in solitudine(?)" - critiche severissime dalla Cassazione -hanno omesso l'esame della traccia I, prossima al punto... alla traccia B, al punto dove c'era"... Eh no. Se noi sganciamo l'accertamento fatto da Conti Vecchiotti e le motivazioni dette dopo, perché non l'hanno fatto, e l'ho spiegato, allora vediamo che la critica è destituita di fondamento. In sostanza, sotto questo profilo - e voglio quasi terminare - se noi sganciamo da un'artata omissione, addirittura strumentale omissione, della quale non vi è prova, dei periti nominati dalla Corte, professori universitari, io non sapevo neanche chi fossero... al di là di questa non corretta vicinanza fra la traccia I e la traccia B, e avendo noi dimostrato

l'uso domestico di questo coltello, che non è stato mai accuratamente lavato, se ancora troviamo l'amido, Presidente, non è frutto di accurato lavaggio, l'abbiamo detto, c'è un lavoro di Torre, sempre Torre, ormai è lì, l'abbiamo usato già in secondo grado; sgombrato da questo aspetto di dubbio noi pensiamo che i risultati dei R.I.S. di Roma siano da valutare nel senso obiettivo che ho detto. Da una parte si poteva fare quel profilo; non c'è una prova che, come dice Vieri Fabiani, "allora se è buono quello è buono anche quello B", ha detto testuale così, la potrei leggere, ma... capisco che si dice, ma è un'equazione non consentita. E quindi sotto questo profilo.

Senta, io adesso vorrei fare due considerazioni sulle conclusioni del Pubblico Ministero, che sono quelle delle quali si discute(?). Sono due. Una era riconoscere l'aggravante dei motivi futili, perché a questo siamo. Credo che concordi la stessa Procura Generale nel ritenerla insussistente. L'altra è sulla concessione delle generiche, che credo vada respinta, perché proprio vada respinta la richiesta di revoca delle concessioni, anche perché dal suo punto di vista la richiesta fatta poggia minimo su un giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche. Quindi... non l'ha precisato. Io... stiamo zitti, no non stiamo zitti, la Corte mi taceva, voglio dire, ma credo che sia necessaria la reiezione

dell'appello in cui dice "me le toglia"... noi diciamo "vengano"... non voglio andare sulle subordinate sennò mi contraddirei, sennò... tecnicamente non l'ho capita la richiesta senza generiche più... vabbè senza giudizio di equivalenza. Però questa gliela pongo come riflessione, dice è inutile stare zitti, vedere.. ma insomma, mica giochiamo... è una partita serissima, sennò, diciamo, c'è rispetto, c'è capacità e poi facciamo finta di non vedere e non sentire.

Prima di concludere, due minuti, volevo... posso... volevo... ci siamo posti, sulla richiesta di misura cautelare, lei l'ha fatta specificare, io la sintetizzo alla perugina, a futura memoria. Dire è infondata e comunque inammissibile, viola il principio della domanda, perché deve dire quale voglio, ognuna c'ha una sua caratteristica, è priva di motivazione. Ma non è che sorvoliamo perché ci dà fastidio. La riteniamo insolita nella proposizione, in una replica, e motiva... e motiva fuori da un bravissimo - sennò diciamo una cosa e poi ne facciamo un'altra - da un bravissimo Procuratore Generale, ma riassumeva un po' questo senso mediatico esterno al processo, parte, torna, non torna... Poi casualmente, ma sia detto senza il minimo spirito... neanche polemico, lo spirito... anche a Perugia venne il Procuratore Generale quando formularono le richieste in replica. Casualmente è proprio come... molti mi sono

testimoni, c'era il Procuratore Generale a Perugia, c'era anche qui. Ma in una fase di replica più emotiva che... quindi noi se possiamo dire è inammissibile e comunque infondata. Perché? Perché noi, ripeto e concludo, siamo qui in attesa angosciata, seria, della vostra sentenza di merito. Io l'ho detto ma lo ripeto: c'è un principio di diritto formulato dalla Cassazione: la valutazione congiunta e osmotica degli indizi; a questo vi dovete uniformare, punto. Se farete così troverete... io penso che... con i poteri, dice il codice, i poteri... se voi avete, pari a quelli della sentenza appellata, potete ancora rivalutare... potete, sul piano della prova indiziaria, e quel passo, quid pluris, del ragionevole dubbio sull'arma del delitto, ripeto, sull'ora della morte, sui risultati della perizia genetica, per esempio, ancora assolvere Amanda Knox. Per esempio, quella efficace... l'esempio che ha fatto il Procuratore Generale, trova una compatibilità di contesto fra il carroattrezzi, Curatolo, l'urlo straziante e l'ora della morte. No, è caduto tutta questa... l'esempio, perché lui anticipa l'ora della morte rispetto alle 23:30. Lei l'anticipa. "Lui" nel senso lui, lei l'anticipa. Quindi questa compatibilità di contesto prova il contrario, perché il carroattrezzi sta fino a una certa ora, l'urlo della notte è alle 23:30, dopo non lo so... e insomma, ci sono i risultati delle perizie e delle cose. Ecco, ripeto

che fare giustizia, potete fare giustizia in senso favorevole ad Amanda Knox, e Raffaele Sollecito ovviamente, ma ad Amanda Knox ci fermiamo, nell'espletamento dei poteri che vi conferisce, nonostante l'uniformarsi o il tenere presente il principio di diritto. Noi abbiamo pensato che questi quattro mesi li abbiamo spesi bene, per lo spazio dato, per qualche ordinanza che ha preso, per esempio la prima, sulla... sul rimanere nel processo per l'aggravante il difensore di Lumumba. Ci abbiamo ragionato su tante cose. Ma siamo fermi nella convinzione del difetto di prova nei confronti di Amanda Knox e nella convinzione che voi potete ancora, nei limiti assegnati dal codice di rito, dall'altezza della vostra esperienza, della vostra autorevolezza, della vostra vita processuale, assolvere Amanda Knox, ancora giudicare favorevolmente per Amanda Knox. In questo senso concludo.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato. Allora, a questo punto, se non ci sono altre istanze di nessun genere, la Corte si ritira per deliberare. Allora, è chiaro che non ci nascondiamo dietro un dito, tutti sono un po' in attesa di sapere i tempi. Un processo come questo, voi capite, non consente di fare previsioni sui tempi. Possiamo però, per facilitare un po' le Parti, dire che sicuramente non ci vedremo prima delle 17:00, quindi fino alle 17:00 tutti tranquillamente in libertà. Successivamente alle

17:00 la Corte avviserà il cancelliere di udienza con un largo anticipo rispetto all'ora in cui verrà letto il dispositivo. Quindi, diciamo, ricapitolando, fino alle 17:00 non succederà assolutamente niente; dalle 17:00 in poi, comprese ovviamente le 17:00, potrebbe essere qualunque momento buono. Avviseremo il cancelliere per tempo sull'orario presumibile di rientro. Bene. Noi adesso ci ritiriamo, congediamo qui in aula i due Giudici supplenti, che quindi non parteciperanno alla Camera di Consiglio. Le dichiarazioni le abbiamo già fatte e quindi siamo a posto. Bene.

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio)

(SOSPENSIONE)

**SENTENZA**

PRESIDENTE - In nome del Popolo Italiano, la Corte di Assise d'Appello di Firenze, nel procedimento penale contro Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele, visto l'articolo 627 Codice di Procedura Penale, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25 marzo 2013, numero 422, sull'appello proposto da Knox Amanda Marie, Sollecito Raffaele e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa in data 04/05 dicembre 2009 dalla Corte di Assise di Perugia, ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 Codice Penale relativamente al delitto di cui

all'articolo 368 comma II Codice Penale, ridetermina la pena inflitta a Knox Amanda Marie complessivamente in anni ventotto e mesi sei di reclusione; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e a quelle di difesa delle parti civili costituite per il presente grado e per quello di legittimità, che liquida come segue: per la parte civile Patrick Diya Lumumba nella somma complessiva di euro 12.650,00 oltre accessorie come per legge; per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma di euro 4.500,00 oltre accessorie come per legge; per le parti civili Lyle Kercher, Stephanie Arline Kercher, nella somma di complessivi euro 11.000,00 per ciascuna, oltre accessorie come per legge; per le parti civili John Lesley Kercher, Arline Carol Lara Kercher, John Ashley Kercher, in complessivi euro 15.000,00 oltre accessorie come per legge.

Visto l'articolo 544 comma III c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

La Corte ha poi provveduto sulle richieste cautelari avanzate dal Procuratore Generale in udienza, pronunciando ordinanza di cui viene data lettura ai fini della notifica alle Parti presenti.

Vista la richiesta avanzata dal Procuratore Generale di applicazione a Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele di

misura cautelare comunque idonea a garantire le esigenze connesse alla esecuzione della sentenza di condanna, ritenuto che allo stato l'unica esigenza cautelare conseguente alla condanna degli imputati alla pena detentiva oggi irrogata con separata sentenza deve essere individuata in quella di prevenire il pericolo di fuga; ritenuto che allo stato, per quanto attiene all'imputata Knox Amanda Marie, la stessa, cittadina statunitense, trovasi legittimamente nel Paese di origine, in conseguenza di sentenza di assoluzione in grado di appello successivamente annullata, e pertanto non sussiste oggettivamente il pericolo di fuga dal territorio nazionale che la misura cautelare è finalizzata a prevenire; ritenuto che, diversamente, in relazione a Sollecito Raffaele, cittadino italiano con passaporto italiano, lo stesso, pur non sottraendosi alla partecipazione al giudizio, ha evidenziato la disponibilità di supporti logistici in Paesi in relazione ai quali lo Stato italiano non risulta legato da accordi di assistenza giudiziaria e pertanto sussiste il concreto attuale pericolo che l'imputato possa sottrarsi con la fuga alla giurisdizione italiana; ritenuto che ai fini cautelari sopra indicati deve ritenersi idonea la misura del divieto di espatrio, attuata mediante il ritiro del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio; per questi motivi respinge la richiesta

avanzata dal Procuratore Generale di applicazione della misura cautelare nei confronti di Knox Amanda Marie; visti gli articoli 274 lettera B e 281 c.p.p., applica a Sollecito Raffaele la misura coercitiva del divieto di espatrio e per l'effetto prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del Giudice che procede, disponendo il ritiro all'imputato del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

L'udienza è tolta.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 53075

Il presente verbale è stato redatto a cura di:  
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fonico

Il redattore: SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

---

Ticket Udienza n° 23950

ID Procedimento n° 79306